

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-56 del 17/06/2015
Oggetto	Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione Educazione ambientale. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica.
Proposta	n. PDEL-2015-55 del 16/06/2015
Struttura proponente	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale
Dirigente proponente	Vitali Patrizia
Responsabile del procedimento	Vitali Patrizia

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione ambientale. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, quale Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, quella di garantire attraverso le proprie strutture, l'esecuzione di attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e controllo ambientale richiesta da Comuni, Province, Aziende Usl e altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Catania ha manifestato il proprio interesse a collaborare con Arpa Emilia-Romagna per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica presso la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna;
- che pertanto l'Università degli Studi di Catania e Arpa hanno concordato uno schema di Convenzione finalizzato a meglio definire le modalità di collaborazione tra i due Enti, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- che le attività previste nella Convenzione suddetta siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni accademici;

SPECIFICATO:

- che Arpa Emilia-Romagna mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell'Università degli Studi di Catania le attrezzature ed il personale della Sezione Provinciale Arpa di Ravenna, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola stessa di una adeguata formazione professionale;

RITENUTO:

- pertanto di approvare lo schema di Convenzione allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione Ambientale, Dott.ssa Patrizia Vitali, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993, è la stessa Dott.ssa Patrizia Vitali, Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo, Formazione, Educazione Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica presso la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la suddetta Convenzione ha validità di tre anni accademici;
3. di mettere a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della Sezione Provinciale Arpa di Ravenna, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola stessa di una adeguata formazione professionale.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELLA D.G.R. 342 DEL 31/03/2015

(F.to Dott. Franco Zinoni)



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DEI RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Visto il D.P.R. 10/03/1982 n. 162, che riordina le Scuole di Specializzazione;
- Vista la Legge 19/11/1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il D.Lgs. 17/08/1999, n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.M. 1/08/2005, recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il Decreto Interministeriale 4/02/2015 n.68 “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.M. 29/03/2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”;
- Visto il D.Lgs. 9/04/2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.R. 19/12/2008 n. 14803, di riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 21/12/1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30/11/1998 n. 419”;
- Visto il D.p.c.m. 24/05/2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11/10/2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28/10/2011), di approvazione del Protocollo d’intesa riguardante la disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell’Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;
- Visto il D.A. 29/01/2015 (G.U.R.S. n. 9 del 27/02/2010), di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto il Regolamento didattico d’Ateneo vigente;
- Visto il verbale della seduta del 18/12/2014, in cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica ha deliberato di

- stipulare una convenzione con l'**ARPA Emilia Romagna** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola presso la sezione provinciale di Ravenna;
- Visto il verbale n. 1, punto 1.1, della seduta del 19/01/2015, nella quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha approvato la stipula della suddetta convenzione;
 - Visto il verbale n. 3, punto 5, lett. a) 1), della seduta del 30/03/2015, in cui il Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina" ha espresso in merito parere favorevole.

Premesso che,

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- l'**ARPA Emilia Romagna**, con la sottoscrizione del presente atto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di disporre di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica;

tutto ciò premesso,

[Handwritten signature]

l'anno duemilaquindici, nel giorno indicato in calce, il Prof. Giacomo Pignataro, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania, e il Dott. Franco Zinoni, Direttore Generale dell'**ARPA Emilia Romagna**, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica** dell'Università degli Studi di Catania presso la **sezione provinciale di Ravenna**.

Art.1

L'**ARPA Emilia Romagna** mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della **sezione provinciale di Ravenna**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione professionale.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli

MA

specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte.

Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione dell'ARPA per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Relativamente agli specializzandi dell'indirizzo Medico trova applicazione l'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, ai sensi del quale l'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

firm

Relativamente agli specializzandi dell'indirizzo non Medico, invece, rimane applicabile il D.P.R. n.162/1982, ai sensi del quale l'Università garantisce nei confronti degli allievi la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile durante la permanenza nelle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6

L'ARPA s'impegna a garantire allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.

Art.7

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art.8

La presente convenzione sarà valida per gli anni accademici 2014-15, 2015-16, 2016-17, con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte con lettera raccomandata, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Catania,

Il Direttore Generale

(Dott. Franco Zinoni)

Il Rettore

(Prof. Giacomo Pignataro)

